



PROVVEDIMENTO N. 12 DEL 22/05/2025

OGGETTO: ALBO MEDICI AUTORIZZATI CRI SARDEGNA- INTEGRAZIONE.

***VISTO** il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 recante «Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa a norma dell'art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183» e ss.mm.ii;*

***VISTO** il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;*

***VISTO** il Provvedimento dell'Ufficio Elettorale Regionale Elettorale Regionale CRI Sardegna prot. Informatico n.2024/05121/CR/I del 20/06/2024 con il quale è stato proclamato il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sardegna;*

***VISTO** l'Allegato B art. 3 "Albo Medici CRI" del Testo Unico CRI - Norme per la Circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana;*

***VISTO** il Regolamento sull'Organizzazione, le Attività, la Formazione e l'Ordinamento dei Volontari e ss.mm.ii;*

***VISTO** il Provvedimento n. 09 del 07.05.2025 oggetto: Albo Medici autorizzati CRI Sardegna;*

***SENTITO** il Presidente del Comitato territoriale di appartenenza del sotto nominato socio;*

***VISTI** gli atti di ufficio;*



DETERMINA

- 1) Di integrare l' Albo dei Medici CRI con la nomina del socio Massimo Tamponi.
- 2) Di portare a ratifica il presente provvedimento al primo Consiglio Direttivo del Comitato.
- 3) Di informare il sopra nominato socio che l'incarico sarà svolto a titolo volontaristico e gratuito.
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Regionale.
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente Nazionale, al Consiglio Direttivo Nazionale e al Segretario Generale.
- 6) Di trasmettere il presente atto ai Comitati CRI della Sardegna.
- 7) Di trasmettere il presente atto all'U.O. Motorizzazione del Comitato Nazionale.
- 8) Di provvedere per il tramite degli uffici, alla pubblicazione del presente atto sul sito web del Comitato Regionale CRI Sardegna secondo le disposizioni stabilite dalla normativa vigente.

Cagliari, 22/05/2025



Il Presidente Regionale

Dott. Sergio Franco Gennaro PIREDDA